

Firenze, 6 agosto 2020

Spett.li Aziende della Filiera Vino Chianti
docg

Dir-MAB/fr

Prot. 647/20 A/1 – Circolare n. 53/20

IMPORTANTE

Oggetto: *Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1126 del 3 agosto 2020 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - OCM settore vitivinicolo – Attivazione misura Investimenti - Campagna 2020/2021.*

Si porta a conoscenza delle Aziende in indirizzo, della approvazione della Delibera in oggetto, finalizzata all'avvio dell'applicazione della misura OCM Investimenti 2020/2021, da applicarsi sull'intero territorio regionale, per l'erogazione di contributi per l'acquisto di:

- 1) *impianti e attrezzature, compresi i programmi informatici per investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino;*
- 2) *strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi;*
- 3) *spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese ammesse a contributo.*

Gli investimenti devono essere finalizzati al miglioramento della produzione, all'adeguamento del prodotto alla domanda del mercato e ad una maggiore competitività dell'impresa. Pertanto, gli investimenti, devono comportare un miglioramento della qualità dei prodotti.

In particolare, la misura prevede:

a) **dotazione finanziaria:** *complessiva assegnata alla misura pari ad euro 6.000.000. Il contributo è concesso a saldo dell'investimento ed è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Tale limite è ridotto al 20% se l'investimento è realizzato da una impresa intermedia, ovvero che occupa meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, così come definita al comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 911/2017, e al 19% se l'investimento è realizzato da una grande impresa, ovvero che occupa più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, così come definita al comma 3 del medesimo articolo 5 del D.M. n. 911/2017;*

- b) importo minimo di spesa ammissibile: per ciascuna domanda è pari a 15.000,00= euro;
- c) importo massimo di spesa ammissibile: per ciascuna domanda è pari a euro 200.000,00=.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto limite minimo. La domanda di pagamento è esclusa qualora il contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo;

d) soggetti beneficiari:

in attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 911/2017 **i beneficiari dell'aiuto sono le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività** (e che hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del'11 dicembre 2017, relativa alla campagna viticola 2019/2020 e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dispongano del fascicolo aziendale aggiornato ed abbiano completato il passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico, secondo quanto disposto al punto 22.1 della deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 103):

- *la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;*
- *l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.*

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato II Parte IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, non rientrano nella categoria dei beneficiari della misura, le imprese che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.);

Casi di esclusione: ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013, non è concesso il sostegno alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

e) spese ammissibili:

- a) acquisto di macchine, impianti e attrezzature, compresi i programmi informatici per investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino;*
- b) acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi;*
- c) spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b).*

Le spese tecniche e/o di progettazione di cui alla precedente lettera c) sono ammesse nel limite del 3%, sul totale della spesa ammessa, al netto delle spese tecniche e/o di progettazione. Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse purché giustificate da adeguata relazione tecnica che illustra il servizio svolto e dalla relativa documentazione di spesa.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro e non oltre i termini stabiliti da ARTEA nel proprio provvedimento;

e) spese non ammissibili:


- gli investimenti che al momento della presentazione della domanda hanno già avuto l'ammissibilità alla concessione di un aiuto in altri procedimenti di finanziamento pubblico previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie, anche se viene rinunciato a tale ammissibilità successivamente all'emanazione del bando sulla misura degli investimenti da parte di ARTEA;
- sono finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- siano semplici investimenti di sostituzione;
- sono relativi alla realizzazione di opere di carattere edile/strutturale, anche di servizio ai macchinari;
- sono sostenuti in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate.

Non sono inoltre ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA;
- altre imposte e tasse;
- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda; tali spese devono essere indicate nella domanda di pagamento a saldo, ma non è concesso alcun contributo;
- consulenze qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- viaggi, trasporto, montaggio, spedizione merci e spese doganali;
- interessi passivi;
- garanzie bancarie o assicurative;
- opere di manutenzione ordinaria e opere provvisorie anche se connesse agli investimenti;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati e/o riparazioni;
- investimenti non coerenti o funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- materiali di consumo o investimenti normalmente ammortizzabili in un anno;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- l'acquisto di terreni e fabbricati;

f) criteri di priorità:

Alle domande di aiuto presentate, viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

-  **Riferimento Criterio Punteggio "A":** investimenti che hanno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo

ambientale (Articolo 36 del Regolamento UE 2016/1149). Al fine dell'attribuzione del punteggio, alla domanda di contributo deve essere allegata una apposita relazione tecnica, firmata da un tecnico professionista abilitato, nella quale viene descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un minore consumo energetico, permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. Il punteggio viene attribuito se l'intero investimento è realizzato con le modalità sopra descritte: **PUNTI 25;**

- ✚ **Riferimento Criterio Punteggio "B":** intera produzione aziendale oggetto di trasformazione ottenuta da uve certificate biologiche ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) . 203/2012 e conseguente normativa nazionale di attuazione: **PUNTI 25;**
- ✚ **Riferimento Criterio Punteggio "C":** imprese condotte da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (il titolare o legale rappresentante non deve aver compiuto 41 anni al momento della presentazione della domanda): **PUNTI 25;**
- ✚ **Riferimento Criterio Punteggio "D":** impresa che esercita la seguente attività: produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci anche ai fini della sua commercializzazione: **PUNTI 25;**

TOTALE PUNTI 100

N.B.: relativamente al criterio di priorità di cui al "criterio di punteggio C)", in caso di società, per l'attribuzione del punteggio si fa riferimento al legale rappresentante, ad eccezione della società semplice per la quale si fa riferimento al soggetto firmatario della domanda. I requisiti di priorità di cui ai "criteri di punteggio B), C) e D)", devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto. In caso di parità di punteggio, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante; per la società semplice si fa riferimento all'età del soggetto firmatario della domanda;

g) presentazione delle domande di contributo, definizione della graduatoria, controlli e liquidazione del contributo:

La domanda di aiuto viene presentata ad ARTEA secondo le modalità e le disposizioni stabilite da ARTEA medesima con riferimento anche alle disposizioni nazionali in materia e la medesima ARTEA procede alla definizione della graduatoria delle domande; la pubblicazione della stessa ha veste di comunicazione personale al richiedente.

La liquidazione del contributo avviene esclusivamente con il **pagamento a saldo entro il 15 ottobre 2021**, previa presentazione della domanda di saldo entro i termini e con le modalità stabilite da ARTEA e, **le domande ammissibili ma non finanziate alla data del 15 ottobre 2021 per mancanza di fondi, decadono.**

Per ciascuna Unità Tecnico Economica può essere presentata una sola domanda di sostegno (UTE), a condizione che l'investimento sia ubicato nella medesima UTE.

h) vincoli:

in attuazione dell'articolo 50, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1308/2013, è prevista la **conservazione degli investimenti oggetto di contributo per cinque anni dalla data della liquidazione del contributo. L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto**, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche e sanzioni da parte di ARTEA.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile secondo le modalità definite da ARTEA con il proprio provvedimento (per esempio marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 - PNS Misura Investimenti e la relativa campagna di riferimento. Tale identificazione è a cura del beneficiario, che deve apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. La mancata apposizione del contrassegno pregiudica l'esito positivo dell'accertamento.

Nel rimandare ad una attenta lettura della Delibera e del relativo Allegato "A", nell'attesa che ARTEA proceda ad emettere le istruzioni per la presentazione delle domande compresa la data di scadenza dei termini, nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento del caso, con l'occasione si porgono i migliori saluti.


Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegato: n. 2: Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1126 del 3 agosto 2020;
Allegato "A" alla DGRT n.1126 del 3/08/2020.

